

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AGRICOLTURA 15 gennaio 2013, n. 8

OCM Vino - Campagna 2012/2013. Misura "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti". Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo. Reg. (CE) n. 1234/07, modificato con Reg. (CE) n. 491/09 e Reg. (CE) n. 555/08. Decreto Dipartimentale n. 3905 del 28/06/2012. Apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto.

Il giorno 15 gennaio 2013 in Bari, nella Sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura, Lungomare Nazario Sauro n. 47

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti gli articoli 4 e 5 della LR. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Sulla base dell'istruttoria espletata dalla Posizione Organizzativa, Sig.ra Porza Di Bari, responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue:

VISTO il Reg. (CE) n.1234 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009 ed in particolare all'articolo 103 octodecies che prevede, tra l'altro, un regime di aiuti per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti;

VISTO il Reg. (CE) n.555 della Commissione del 28 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il Programma Nazionale di Sostegno vitivinicolo, predisposto sulla base dell'accordo intervenuto nel corso della riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 20 marzo 2008, inviato alla Commissione UE il 30 giugno 2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto legislativo n. 61 del 8 aprile 2010 recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 16 dicembre 2010, che ha stabilito disposizioni applicative del suddetto D. Lgs. n. 61/2010, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e la rivendicazione annuale delle produzioni;

VISTO il D.M. 8 agosto 2008 n.2553, concernente le disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti;

VISTO il D.M. 13 ottobre 2011 n.6822, che modifica il comma 5 e il comma 8 dell'art.8, del D.M. 8 agosto 2008, n.2553;

VISTE le Circolari AGEA Coordinamento prot. n. ACIU.2008.1497 del 17/10/2008 e ACIU 2010.32 del 15 gennaio 2010 di Attuazione dei Regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione, per quanto attiene la misura della riconversione e la ristrutturazione dei vigneti;

VISTO il Decreto dipartimentale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 3905 del 28/06/2012 che ha assegnato alla Regione Puglia le risorse finanziarie per la campagna 2012/2013 per l'attuazione del Programma Nazionale di Sostegno e, in particolare, per la misura "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti" una dotazione finanziaria pari ad euro 11.883.607,00;

TENUTO CONTO che con DDS n. 649 del 06/12/2012 sono state ammesse a finanziamento ulteriori 109 domande di aiuto, collocate nella graduatoria regionale della misura Ristrutturazione e riconversione vigneti campagna 2011-2012 approvata con DDS n.439 del 02/08/2012 e non finanziate per insufficienti risorse finanziarie, impegnando, pertanto, complessivamente le somme di euro 4.122.682,99, afferenti a quelle assegnate con Decreto Dipartimentale n.3905 del 28/06/2012;

RITENUTO necessario altresì procedere al pagamento di quelle domande di aiuto afferenti alla campagna 2011-2012, per le quali la procedura di pagamento non ha avuto esito positivo al 15 ottobre 2012 e per le quali AGEA Organismo Pagatore ha comunicato che è facoltà delle Regioni di procedere al pagamento delle stesse in "overbooking". A tal fine si utilizzano le risorse finanziarie assegnate dalla Commissione Europea all'Italia per la campagna 2012-2013, impegnando complessivamente le somme di euro 1.793.642,94, afferenti a quelle assegnate con Decreto Dipartimentale n.3905 del 28/06/2012;

CONSIDERATO, pertanto, che alla luce dei suddetti impegni le risorse disponibili per l'attuazione della misura Ristrutturazione e riconversione vigneti per la campagna 2012/2013 ammontano ad euro 5.967.281,07, salvo eventuali successive modulazioni finanziarie del P.N.S., che potranno essere effettuate tenuto conto dell'ammontare complessivo delle richieste di contributo delle domande ritenute ammissibili per l'annualità 2012/2013;

Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:

- approvare le disposizioni regionali per la presentazione delle domande di aiuto relative alla Misura "Ristrutturazione e riconversione dei

vigneti" - campagna 2012/2013 riportate nell'Allegato A, composto da n. 45 pagine, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- dare atto che le risorse finanziarie assegnate alla Regione Puglia per la realizzazione dei progetti della Misura "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti" saranno erogate direttamente dall'AGEA (Organismo Pagatore Nazionale) e, quindi, non saranno trasferite alla Regione Puglia;
- rinviare alle circolari della AGEA - O.P., che saranno rese disponibili sul sito internet: www.agea.gov.it, per quanto concerne le disposizioni per la presentazione delle domande di aiuto nonché per il controllo ed il pagamento delle stesse;
- incaricare l'Ufficio Produzioni Arboree ed Erbacee a trasmettere il provvedimento a:
 - Ufficio Bollettino per la pubblicazione sul BURP e all'Ufficio Relazioni con il Pubblico per la pubblicizzazione sul sito istituzionale della Regione Puglia;
 - Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale delle politiche internazionali dell'Unione Europea
 - AGEA Organismo Pagatore;
 - Uffici Provinciali dell'Agricoltura della Regione Puglia.

VERIFICA AI SENSI DEL DLgs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001

Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio del presente atto affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento, dagli stessi predisposto, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente di Servizio è conforme alle risultanze istruttorie.

La Responsabile di P.O.
Sig.ra Porzia Di Bari

Il Dirigente dell'Ufficio
Dott. Domenico Campanile

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, facendole proprie;
- di approvare le disposizioni regionali per la presentazione delle domande di aiuto relative alla Misura "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti" - campagna 2012/2013 riportate nell'Allegato A, composto da n. 45 pagine, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che le risorse finanziarie assegnate alla Regione Puglia per la realizzazione dei progetti della Misura "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti" saranno erogate direttamente dall'AGEA (Organismo Pagatore Nazionale) e, quindi, non saranno trasferite alla Regione Puglia;

- di rinviare alle circolari della AGEA - O.P., che saranno rese disponibili sul sito internet: www.agea.gov.it, per quanto concerne le disposizioni per la presentazione delle domande di aiuto nonché per il controllo ed il pagamento delle stesse;
- di incaricare l'Ufficio Produzioni Arboree ed Erbacee a trasmettere il provvedimento a:
 - Ufficio Bollettino per la pubblicazione sul BURP e all'Ufficio Relazioni con il Pubblico per la pubblicizzazione sul sito istituzionale della Regione Puglia;
 - Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale delle politiche internazionali dell'Unione Europea
 - AGEA Organismo Pagatore;
 - Uffici Provinciali dell'Agricoltura della Regione Puglia;
- di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- e) il presente atto, composto da n° 4 facciate, timbrate e vidimate, e dall'allegato A, costituito da n. 45 facciate, timbrate e vidimate, è adottato in originale.
- f) non sarà trasmesso all'Area Programmazione e Finanza - Servizio Bilancio e Ragioneria in quanto non sussistono adempimenti contabili.

Il Dirigente del Servizio Agricoltura
Dott. Giuseppe D'Onghia



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Rurale
Servizio Agricoltura

ALLEGATO "A"

OCM Vino - Campagna 2012/2013
Misura "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti"
Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo
Reg. (CE) n. 1234/07, modificato con Reg. (CE) n. 491/09 e Reg. (CE) n. 555/08.
D.M. n. 2553 del 08/08/2008 e s.m.i. e
Decreto Dipartimentale MIPAAF n. 3905 del 28/06/2012

Disposizioni regionali di attuazione

Sommario

1. Riferimenti normativi
2. Premessa
3. Termini e definizioni
4. Obiettivi
5. Soggetti beneficiari
 - 5.1 Progetti singoli e progetti collettivi
6. Condizioni di ammissibilità
7. Indicazioni tecniche di intervento
 - 7.1 Localizzazione degli interventi
 - 7.2 Varietà
 - 7.3 Forme di allevamento
 - 7.4 Densità di impianto
 - 7.5 Superfici minime di intervento
8. Tipologie degli interventi e azioni ammissibili
9. Definizione del sostegno
10. Presentazione delle domande di aiuto
 - 10.1 Soggetti abilitati alla compilazione e trasmissione delle domande tramite portale SIAN
11. Documentazione allegata alla domanda
 - 11.1 Domanda presentata in forma singola
 - 11.2 Domanda presentata in forma collettiva
12. Criteri di selezione delle domande
13. Verifica della ricevibilità della domanda di aiuto
14. Formulazione della graduatoria e ammissibilità all'istruttoria tecnico-amministrativa
 - 14.1 Controllo tecnico-amministrativo
 - 14.2 Controllo in loco (ex-ante)
15. Finanziabilità delle domande di aiuto
16. Pagamento dell' aiuto
17. Certificazione antimafia
18. Eleggibilità delle spese
19. Termine dei lavori e richiesta di collaudo
20. Impegni del beneficiario
21. Varianti
22. Proroga del termine dei lavori
23. Ricorsi
24. Condizionalità
25. Interventi ricadenti negli ambiti territoriali individuati come zone pSic, Zps, Parchi e Riserve Naturali
26. Norma di rinvio

Allegati

- SCHEDA 1 Sintesi delle “Disposizioni regionali di attuazione” della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti - campagna 2012/2013”
- SCHEDA 2 Tabelle esemplificative relative ai costi minimi necessari per la realizzazione d'interventi per impianti viticoli realizzati secondo le specifiche tecniche previste nelle disposizioni regionali di attuazione - campagna 2012/2013”
- Modello 1: Richiesta credenziali di accesso al portale SIAN
- Modello 2: Richiesta autorizzazione accesso e consultazione fascicoli aziendali

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa Comunitaria

- Regolamento (CE) n. 491/2009 del maggio 2009 che modifica il Reg (CE) n. 1234/2007 e che ha sostituito il Reg. (CE) n. 479/2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
- Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
- Regolamento (CE) n. 282/12 della Commissione del 28 marzo 2012, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle garanzie per i prodotti agricoli;
- Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo.

Normativa Nazionale

- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 8 agosto 2008, n. 2553, concernente disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n.555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, modificato con D.M. 13 ottobre 2011, n. 6822;
- Decreto Dipartimentale MIPAAF n.3905 del 28 giugno 2012 concernente "Programma di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa all'anno 2013".
- D.M. 16 dicembre 2010 recante disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni.

Provvedimenti AGEA

- Circolari AGEA Coordinamento prot. n. ACIU .2008.1497 del 17/10/2008 e ACIU 2010.32 del 15 gennaio 2010 di Attuazione dei Regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione, per quanto attiene la misura della riconversione e la ristrutturazione dei vigneti;
- Circolare AGEA Coordinamento prot. n. ACIU.2011.143 del 17 febbraio 2011, avente per oggetto: "*VITIVINICOLO - Istruzioni generali sulla misurazione dei vigneti in Italia*";
- Circolare AGEA O.P. n. 27 prot n. UMU. 2010.1091 del 14/07/2010 e s. m.i. – Procedura delle garanzie informatizzate;
- Istruzioni AGEA O.P. Ufficio Monocratico n. 40 prot. n. UMU.2012.1469 del 30 ottobre 2012 avente per oggetto "O.C.M. unica Reg. (CE) n. 1234/2007 art. 103 octodecies "Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti per la campagna 2012/2013".

2. PREMESSA

La nuova organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM) è disciplinata dal Regolamento (CE) n. 1234 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e dal Regolamento (CE) n. 555 della Commissione del 27 giugno

2008 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/08 in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.

La misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti è prevista nell'ambito del programma nazionale di sostegno in attuazione del Reg. (CE) n. 1234/2007 e s.m.i approvato dalla Conferenza Stato – Regioni in data 20 marzo 2008.

Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 2553 del 8 agosto 2008 modificato con D.M. n. 6822 del 13.10.11 e D.M. n.826 del 07/11/2012, ha emanato le disposizioni nazionali di attuazione dei Reg. (CE) n.1234/2007 del Consiglio e n.555/2008 della Commissione per quanto riguarda la misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti.

Il suddetto decreto demanda alle Regioni e alle Province autonome l'adozione delle disposizioni regionali di attuazione (D.R.A.) per l'applicazione della misura.

Le presenti *Disposizioni regionali di attuazione*, che in applicazione dell'art. 1 paragrafo 2 del decreto del MIPAAF n.2553/2008 e s.m.i. sono sintetizzate nell'allegata "SCHEDA 1", disciplinano le modalità applicative delle disposizioni comunitarie in materia di ristrutturazione e riconversione dei vigneti definite all'art. 103 octodecies del Reg (CE) n. 1234/2007.

3. TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti "*Disposizioni regionali di attuazione*" si applicano le seguenti definizioni:

- **AGEA Coordinamento - AGEA Organismo Pagatore:** Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.
- **Appezamento viticolo:** è una superficie continua coltivata a vite che appare omogenea per caratteristiche fisiche evidenti (orientamento dei filari e sesto di coltivazione). La rappresentazione grafica dell'appezamento include le aree di servizio della superficie vitata.
- **Azienda agricola:** è definita come l'unità tecnico-economica costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, oltre agli impianti ed attrezzature varie, in cui si attua la produzione agraria e zootecnica ad opera di un conduttore, e cioè persona fisica o società che ne sopporta il rischio, sia da solo (conduttore coltivatore o conduttore per il tramite di manodopera salariata e/o compartecipanti), sia in associazione. A ciascuna azienda fa capo una o più unità tecnico – economiche (UTE).
- **Azione:** insieme delle operazioni volte a realizzare una o più tipologie di intervento ricomprese in un progetto di riconversione o ristrutturazione delle superfici vitate.
- **Beneficiario:** persona fisica o giuridica che conduce vigneti con varietà di uve da vino o in possesso di diritti di reimpianto che può beneficiare degli aiuti alla ristrutturazione e riconversione. Nel caso di progetti collettivi il beneficiario è socio dell'organismo associativo che presenta la domanda di aiuti.
- **CAA:** Centro di Assistenza Agricola autorizzato.
- **Campagna vitivinicola:** campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e termine il 31 luglio dell'anno successivo.
- **Coltivatore diretto:** ai sensi della Legge 2 giugno 1961 n. 454 art. 48 e Legge 26 maggio 1965 n. 590 art. 31) è coltivatore diretto colui che dedica abitualmente la propria attività lavorativa alla manuale coltivazione del fondo apportando direttamente e con la collaborazione delle unità attive familiari almeno un terzo del fabbisogno lavorativo aziendale.
- **Conduttore:** persona fisica o giuridica che esercita l'attività agricola nell'azienda nella quale viene effettuato l'intervento di ristrutturazione e/o riconversione e della quale ne dispone a titolo legittimo.
- **Consorzi di tutela e valorizzazione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica:** i consorzi di tutela che hanno ottenuto il riconoscimento ministeriale ai sensi della legge n. 164/92.
- **Cooperative agricole:** imprese che svolgono attività di raccolta, lavorazione, trasformazione delle uve conferite dai soci produttori agricoli e di commercializzazione dei prodotti (vini, spumanti, ecc.).
- **CUAA:** Codice unico di identificazione delle aziende agricole.
- **Diritto di reimpianto:** il diritto di piantare viti su una superficie equivalente, in coltura pura, a quella in cui ha avuto luogo o deve avere luogo l'estirpazione. I diritti di reimpianto sono determinati sulla base della definizione di superficie vitata stabilita dal D.M. 16/10/2010.
- **Estirpazione:** eliminazione totale dei ceppi che si trovano su una parcella viticola aziendale.

- **FEAGA:** Fondo Europeo Agricolo di Garanzia.
- **Impianto:** messa a dimora definitiva di barbatelle di vite per la produzione di uva da vino.
- **Impianto di trasformazione delle uve utilizzato:** impianto di trasformazione delle uve per il quale sia disponibile, per almeno due delle ultime tre campagne, la documentazione comprovante la utilizzazione e/o smaltimento delle vinacce.
- **Imprenditore agricolo:** ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile come modificato dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento d'animali s'intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. S'intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative d'imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.
- **Imprenditore agricolo professionale (IAP):** ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, si definisce IAP "colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CE) n. 1257 del Consiglio del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro". Nel caso che l'imprenditore operi nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva CEE 268/75 e all'art. 17 del predetto Reg. CE n. 1257/1999 i requisiti sopra richiamati sono ridotti dal 50% al 25%.
- **Mi.P.A.A.F.:** Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
- **Organizzazioni di produttori vitivinicoli:** organizzazioni di produttori agricoli, associazioni di produttori vitivinicoli riconosciute ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente.
- **Parcella viticola aziendale:** presenta le stesse caratteristiche dell'appezzamento viticolo, ma è limitata alla superficie condotta da una singola azienda; a tale scopo, la delimitazione aziendale deriva dalla consistenza territoriale presente nel fascicolo aziendale.
- **Potenziale produttivo aziendale:** le superfici vitate impiantate nell'azienda con varietà classificate per la produzione di vino ed i diritti di impianto e reimpianto posseduti.
- **Reimpianto anticipato:** coesistenza di un vigneto da estirpare con il vigneto da impiantare, per un massimo di tre campagne dalla messa a dimora delle viti e, comunque, non oltre tre anni dalla data di comunicazione di inizio lavori come previsto dalle azioni A3 e B3. Tali azioni sono consentite solo qualora il richiedente dimostri di non possedere diritti di impianto ovvero di possederne in numero non sufficiente per poter piantare a vite tutta la superficie interessata al reimpianto anticipato.
- **Ristrutturazione e riconversione (dei vigneti):** interventi da realizzare all'interno dell'Unità Tecnica Economica aziendale a qualsiasi titolo condotta, e della quale ne sia comprovabile il legittimo possesso, riguardanti opere di:
 - riconversione varietale (realizzabile mediante il reimpianto, o il sovrainnesto);
 - ristrutturazione (realizzabile mediante il reimpianto e diversa collocazione);
 - miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti realizzata con modifiche e/o adeguamenti degli impianti viticoli esistenti (es.: forme di allevamento, palificazioni, ecc.).
- **Schedario viticolo:** è lo strumento previsto dall'articolo 185 bis del Reg. (CE) del Consiglio n.1234/2007, dal Reg. (CE) applicativo della Commissione n. 436/2009 e dal D.M. 16/12/2010;
- **S.I.G.C. (Sistema Integrato di Gestione e Controllo):** il Reg. (CE) n.1782/2003 del Consiglio ha istituito un sistema integrato di gestione e controllo di taluni regimi di aiuti comunitari al fine di utilizzare mezzi tecnici e metodi di gestione e controllo appropriati alla complessità e numerosità delle domande di aiuto, confermato dal Reg. (CE) n. 73/2009.
- **SIAN:** Sistema Informativo Agricolo Nazionale.
- **Sovrainnesto:** innesto di una vite di uva da vino già precedentemente innestata.

- **Superficie vitata:** è la superficie coltivata a vite misurata all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, in misura del 50% del sesto d'impianto oppure fino ad un massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne e le scarpate in caso di sistemazioni a terrazze o gradoni o piani raccordati, qualora effettivamente esistenti (è possibile considerare superficie vitata le strade di servizio laterali ed intesta al vigneto fino ad un massimo di tre metri). Per i filari singoli, la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, sarà fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di tre metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.
Esclusivamente ai fini del pagamento dell'aiuto per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti la superficie vitata è definita in conformità all'art. 75, paragrafo 1), del Reg. (CE) n. 555/2008 e cioè: *la superficie vitata delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari.*
- **Unità Tecnico Economica (UTE):** Ai sensi del D.P.R. n. 503/99 è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicati in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del Comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva.
- **Unità vitata:** superficie continua coltivata a vite che ricade su una sola particella catastale, condotta da una singola azienda, omogenea per le seguenti caratteristiche: forma di allevamento, sesto di coltivazione e densità di impianto, anno di impianto, presenza di irrigazione, tipologia delle strutture, stato di coltivazione, varietà di uva (è tuttavia consentita la presenza di vitigni complementari, purché gli stessi non superino il 15% del totale; in tal caso è fatto obbligo di indicare «altri a bacca bianca» o «altri a bacca nera» o gli specifici vitigni e la percentuale dei ceppi relativi ad ogni vitigno complementare), attitudine a produrre vini DOCG, DOC, IGT.
- **Vigneto:** impianto di viti con caratteristiche agronomiche e di coltivazione omogenee, impiantate senza alcuna interruzione fisica, coltivato da un unico soggetto, che interessa una o più particelle catastali o parti di esse, in ogni caso contigue.

4. OBIETTIVI

Il regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti ha l'obiettivo di aumentare la competitività dei produttori di vino, attraverso il finanziamento di interventi per il rinnovamento degli impianti viticoli, tali da non incrementare il potenziale produttivo regionale.

Gli interventi realizzati dovranno, pertanto, perseguire una o più delle seguenti finalità:

- adeguare la produzione alle esigenze del mercato;
- adottare modelli produttivi che possano esprimere più elevati livelli qualitativi;
- adottare sistemi di gestione viticola che rendano più efficiente ed economica l'attività;
- diffondere le innovazioni nell'impianto e nella gestione dei vigneti;
- ridurre i costi di produzione attraverso l'introduzione della meccanizzazione parziale o totale delle operazioni colturali;
- valorizzare la tipicità dei prodotti e delle tipologie colturali legate al territorio ed ai vitigni tradizionali di maggior pregio enologico o commerciale.

Tali obiettivi si sposano perfettamente con le linee programmatiche dell'Unione Europea per il settore vitivinicolo e si trovano in piena sinergia con gli interventi previsti con il PSR PUGLIA 2007/13 relativi al miglioramento delle strutture di trasformazione e all'incentivazione della trasformazione in azienda (filiera corta).

La politica vitivinicola regionale infatti, persegue gli obiettivi di miglioramento della qualità dei vini attualmente prodotti e della diversificazione della tipologia degli stessi tramite il rafforzamento del processo, ritenuti insieme di importanza strategica per il settore.

A garanzia del conseguimento degli obiettivi qualitativi prefissati, i vigneti oggetto di ristrutturazione e riconversione vigneti dovranno essere iscritti allo schedario viticolo e dovranno essere idonei a concorrere alla produzione di una determinata tipologia di vino DO/IG, in relazione a quanto previsto nei rispettivi disciplinari di produzione.

La conservazione della viticoltura nelle aree vocate, previene, inoltre, il rischio di un grave degrado del territorio per l'abbandono dei terreni agricoli.

L'attuazione della misura prevede, tra l'altro, la rivalorizzazione di alcune forme di allevamento proprie della vitivinicoltura regionale come ad esempio l'alberello pugliese, non solo per il mantenimento della cultura storica che ci appartiene, ma per conservare integro quel legame fra storia, produzione e territorio che le nuove prospettive di mercato tendono a cancellare.

5. SOGGETTI BENEFICIARI

I beneficiari dell'aiuto alla ristrutturazione e riconversione di vigneti sono le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino.

Possono, altresì, beneficiare dell'aiuto i soggetti che al momento della presentazione della domanda detengono diritti di reimpianto in corso di validità o che hanno attivato la procedura per il rilascio di tali diritti secondo le procedure regionali. In quest'ultima fattispecie, è obbligatorio che il procedimento di autorizzazione al trasferimento del diritto da parte della competente autorità amministrativa regionale sia completato positivamente prima della valutazione di ammissibilità a finanziamento della domanda.

Qualora il conduttore non sia proprietario delle superfici oggetto di intervento, la domanda di aiuto deve essere corredata dall'assenso del/i proprietario/i.

Possono presentare domanda di aiuto i seguenti soggetti:

- a) imprenditori agricoli singoli o associati;
- b) società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;
- c) cooperative agricole;
- d) organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciute ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente;
- e) consorzi di tutela e valorizzazione dei vini a Denominazione di Origine e Indicazione Geografica.

5.1 Progetti singoli e progetti collettivi

Le domande di aiuto presentate dai soggetti di cui al punto 5 possono riguardare "*progetti singoli*" o "*progetti collettivi*".

Il progetto singolo è presentato dai conduttori di aziende viticole che intendono realizzare individualmente gli interventi previsti dal regime comunitario di sostegno.

I progetti collettivi sono presentati da un "soggetto promotore" (organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciute ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente, cooperative agricole, consorzi di tutela e valorizzazione dei vini a Denominazione di Origine e Indicazione Geografica).

Tali progetti riguardano interventi a carattere aziendale che, seppure eseguiti da singoli imprenditori agricoli, sono inseriti in un progetto comune di adeguamento dell'offerta viticola alle dinamiche del mercato.

I soggetti beneficiari, singolarmente o nell'ambito di un progetto collettivo, si assumono la responsabilità della programmazione fisica e finanziaria degli interventi, della realizzazione degli stessi fornendo, altresì, i dati relativi allo stato di avanzamento delle opere, nonché del rispetto dei vincoli di destinazione.

6. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Alla data di presentazione della domanda di aiuto, il richiedente deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) essere in possesso di vigneti in regola con la normativa comunitaria e nazionale regionale in materia di impianti e reimpianti;
- b) essere in possesso di un diritto di reimpianto in corso di validità proveniente dalla estirpazione di un proprio vigneto;

- c) avere avviato la procedura di acquisizione del diritto di reimpianto per trasferimento da altra azienda.

Le procedure per l'acquisizione e l'utilizzo dei diritti di reimpianto sono definite dalle disposizioni regionali relative al potenziale produttivo viticolo. (DGR n.1419 del 26/09/2003).

Nell'esercizio di un diritto di reimpianto in portafoglio è fatto obbligo di non superare la resa indicata nel diritto medesimo.

In conformità a quanto disposto dall' art. 85 decies, per. 5 del Reg (CE) n. 1234/2007 e dal Reg. (CE) n.555/2008, art. 64, paragrafo 1, l'esercizio di diritti di reimpianto parzialmente o totalmente trasferiti da un'altra azienda non deve comportare un aumento globale del potenziale produttivo viticolo aziendale. Tale condizione è garantita attraverso il rispetto delle rese previste dai disciplinari di produzione dei vini DO e IG.

Con riferimento al requisito di cui alla lettera c) il procedimento di autorizzazione al trasferimento del diritto da parte della competente autorità amministrativa regionale deve essere obbligatoriamente completato prima della valutazione di ammissibilità a finanziamento della domanda.

In ogni caso, al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve:

- essere in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo (impianti, reimpianti e regolarizzazione vigneti).
Le superfici vitate regolarizzate a norma dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CE) n.1493/1999 e dell'articolo 86, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008, sono ammissibili al regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti a condizione che siano disponibili i documenti giustificativi previsti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dall'articolo 86 del regolamento (CE) n. 479/2008 e s.m.i.;
- aver costituito ed aggiornato il fascicolo aziendale, di cui al D.P.R. n. 503/99 e al D.lvo 29 marzo 2004, n. 99, presso l'Organismo pagatore competente in relazione alla residenza del produttore, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica.
Si segnala, in particolare, che, ai fini dei controlli di condizionalità di cui all'art. 103 septvicies del Reg. (CE) n. 491/2009 effettuati dal SIGC, è obbligatorio dichiarare nel fascicolo aziendale la totalità delle unità di produzione gestite dal richiedente, a prescindere che esse siano oggetto di una domanda di aiuto o meno.
Nella costituzione del fascicolo aziendale, il beneficiario dovrà necessariamente indicare le proprie coordinate bancarie (IBAN) ai fini dell'accreditamento degli importi da erogare a titolo di aiuto comunitario. Al riguardo si rappresenta che dal 2010 AGEA attua un controllo sistematico sui codici IBAN indicati dai produttori nelle domande di pagamento, al fine di verificare la reale esistenza del codice IBAN nel circuito interbancario e la coerenza dello stesso con il soggetto indicato nella domanda di pagamento stessa. Si evidenzia che l'intestatario del codice IBAN deve sempre corrispondere con il beneficiario indicato nella domanda di pagamento (la cointestazione del conto è ammissibile);
- dimostrare, nel caso in cui conduttore non è proprietario del fondo su cui intende realizzare gli interventi, il possesso del fondo mediante un diritto reale di usufrutto o un contratto di affitto o di comodato stipulato ai sensi della normativa vigente e regolarmente registrato, di durata non inferiore a 10 anni, nonché l'assenso del/i proprietario/i a realizzare gli interventi e alla presentazione della domanda di aiuto.
Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopramenzionate.
- registrare e aggiornare la propria posizione nell'ambito dello schedario viticolo regionale ai sensi del D.M. MIPAAF del 16/12/2010 e aver risolto le eventuali anomalie di allineamento.
I dati degli impianti da ristrutturare e gli eventuali diritti da utilizzare devono risultare correttamente definiti e coerenti con i dati presenti nel fascicolo aziendale dell'interessato e dello schedario viticolo;

- dimostrare di aver presentato almeno in una delle tre campagne antecedenti quella in cui viene presentata la domanda di aiuto la “*Dichiarazione obbligatoria di vendemmia e di produzione del vino*”, di cui al Reg. (CE) n. 436/2009 ovvero, in caso di omissione di presentazione per cause di forza maggiore, la prescritta documentazione comprovante la causa di forza maggiore così come stabilito dalla normativa comunitaria (Reg.(CE) n. 73/2009);
I soggetti titolari di aziende agricole non vitate che intendono iniziare l’attività viticola non sono tenuti, ovviamente, a produrre copia della “*Dichiarazione obbligatoria di vendemmia e di produzione del vino*”;
- garantire il rispetto per i propri dipendenti dei Contratti Nazionali sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori e dei Contratti di secondo livello da questi derivanti;
- essere regola in merito agli obblighi di iscrizione al Registro delle imprese nella sezione speciale delle aziende agricole ai sensi del D.P.R. n.581 del 7 dicembre 1995.

7. INDICAZIONI TECNICHE DI INTERVENTO

Il regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti non si applica:

- al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, così come definiti dall’articolo 6 del Reg. (CE) n. 555/2008 che recita “*per rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale si intende il reimpianto della stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di allevamento della vite*”;
- alle superfici vitate che abbiano beneficiato di aiuti comunitari e/o statali e/o regionali per interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti nei 10 anni precedenti la data di presentazione della domanda di aiuto per la corrente campagna;
- agli interventi finalizzati al reimpianto di vigneti con densità inferiore a 3.000 ceppi/ettaro;
- agli interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione di vigneti per vini da tavola;
- agli interventi finalizzati alla realizzazione di vigneti allevati a tendone;
- agli interventi finalizzati al sovrainnesto di vigneti con densità inferiore a 3.000 ceppi/ettaro.

L’irrigazione, che va intesa esclusivamente in termini fisiologici come irrigazione di soccorso e non come tecnica di forzatura, è comunque esclusa dal calcolo del finanziamento concedibile.

7.1 Localizzazione degli interventi

Gli interventi di ristrutturazione e riconversione disciplinati dalle presenti disposizioni applicative, possono attuarsi nell’intero territorio della regione Puglia.

Un progetto di ristrutturazione e di riconversione può comprendere vigneti ubicati in diverse province della regione. Nel caso di progetti collettivi il “soggetto promotore” presenterà il progetto all’Ufficio Provinciale dell’Agricoltura a cui compete la maggior superficie oggetto dell’intervento.

7.2 Varietà

Le opere di ristrutturazione e riconversione devono prevedere l’utilizzo delle varietà di vite che, in conformità all’ Accordo tra il Ministero delle Politiche agricole e forestali e le Regioni e Province Autonome del 25 luglio 2002, con D.G.R. n° 1371 del 04/09/2003, pubblicata sul BURP n.105 del 17/09/2003, sono state riconosciute “idonee alla coltivazione e classificate nella Regione Puglia”.

Il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di riconversione e di ristrutturazione deve essere prodotto nel rispetto del Decreto MIPAAF 08/02/2005 che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite e appartenente alle categorie: "materiale di moltiplicazione certificato" o "materiale di moltiplicazione standard".

7.3 Forme di allevamento

I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono essere razionali e idonei alla meccanizzazione parziale o integrale la cui tipologia impiantistica dovrà prevedere strutture portanti in grado di sostenere i diversi livelli di meccanizzazione.

Le forme di allevamento ammesse sono quelle verticali (es. guyot, cordone speronato, spalliera, etc..) che consentono di contenere le rese di uva per ettaro.

E' ammessa, inoltre, la realizzazione di vigneti con forma di allevamento ad "alberello pugliese".

Per questa specifica forma di allevamento la parziale/totale meccanizzazione del vigneto è derogata alle sole operazioni di gestione della superficie vitata (uso di macchine per la lavorazione, facile accesso di irroratrici, etc..).

Non sono ammesse a contributo le forme di allevamento orizzontali (es. tendone).

7.4 Densità di impianto

I vigneti oggetto di interventi di ristrutturazione e riconversione devono avere densità pari o superiore a 3.000 ceppi/ettaro, fatte salve norme più restrittive previste da specifici disciplinari di produzione.

7.5 Superfici minime di intervento

La superficie minima oggetto degli interventi di ristrutturazione e di riconversione, da calcolarsi sull'insieme delle unità vitate interessate dalle azioni previste nella domanda di sostegno, è stabilita:

- in 0,50 ettari per le domande presentate da soggetti (persone fisiche o giuridiche) in *forma singola*, ovvero in 0,30 ettari, qualora i medesimi richiedenti alla data di presentazione della domanda conducano una superficie aziendale vitata pari almeno ad un ettaro.
- in 0,30 ettari per le domande presentate da soggetti (persone fisiche o giuridiche) che partecipano a un *progetto collettivo*. La superficie complessiva oggetto di intervento per un progetto collettivo non può essere inferiore a 10 ettari.

In tutti i casi la superficie minima degli appezzamenti oggetto di ristrutturazione / riconversione non può essere inferiore a 0,10 ettari.

8. TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI e AZIONI AMMISSIBILI

Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può riguardare una o più delle seguenti tipologie di intervento:

- a) la riconversione varietale consistente nel:
 - reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
 - sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo.
- b) la ristrutturazione consistente nel:
 - reimpianto del vigneto per la diversa collocazione in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico sia per l'esposizione, che per ragioni climatiche ed economiche;

- reimpianto di vigneto nella stessa particella, ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite;
- c) miglioramento delle tecniche di gestione del vigneto consistente nella:
- modifica delle forme di allevamento o delle strutture di sostegno di un vigneto già esistente, con l'esclusione dell'ordinaria manutenzione.

Le tipologie di intervento di cui alle predette lettere danno luogo alle azioni ammissibili nella regione Puglia alla misura di ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, così come indicate nella *Tabella 1 "Interventi ammissibili"*.

Tabella 1: Interventi ammissibili

Tipologia intervento	Azione	Descrizione azione
a) – Riconversione Varietale	A1	Estirpazione di vigneto con varietà di vite non rispondenti al mercato e reimpianto , realizzato sullo stesso appezzamento o su un altro mediante riconversione varietale con varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale, idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.
	A2	Reimpianto con diritti in portafoglio con varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale, idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.
	A3	Reimpianto anticipato di vigneto mediante riconversione varietale con varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale, idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali
	A4	Sovrainnesto di vigneto di età massima di 15 anni, in buono stato vegetativo, con riconversione varietale con varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale, senza la modifica del sistema di allevamento, in quanto già razionale alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.
b) - Ristrutturazione	B1	Estirpazione e reimpianto , con stessa varietà di vite di un vigneto da realizzare: - sulla stessa unità vitata con modifica del sistema di coltivazione; - in una diversa collocazione più favorevole da un punto di vista agronomico, per l'esposizione e per ragioni climatiche ed economiche.
	B2	Reimpianto con diritto realizzato sulla stessa o altra particella e stessa varietà di vite, ma con modifiche al sistema di allevamento;
	B3	Reimpianto anticipato mantenendo la stessa varietà di vite in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, per l'esposizione e per ragioni climatiche;

c) – Adeguamento del vigneto	C	Adeguamento del vigneto alla meccanizzazione delle operazioni colturali attraverso la modifica delle forme di allevamento e/o delle strutture di sostegno del vigneto già esistente, esclusa l'ordinaria manutenzione.
-------------------------------------	---	---

Qualora si effettuino le azioni di cui alle lettere a) e b) attraverso il **reimpianto**, lo stesso viene effettuato :

- utilizzando un diritto di reimpianto in possesso del beneficiario;
- con l'impegno ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie;
- estirpando un vigneto ed acquisendo il relativo diritto.

In ogni caso si rispettano le procedure in materia di reimpianti previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Con l'azione A3 e B3 "**reimpianto anticipato**" si favorisce la "coesistenza" del vigneto da estirpare con il vigneto da impiantare, per un massimo di tre anni dalla messa a dimora delle viti oggetto di reimpianto e, comunque, non oltre tre anni dalla data di comunicazione di inizio lavori. Tali azioni sono consentite solo qualora il richiedente dimostri di non possedere diritti di impianto ovvero in numero non sufficiente per poter piantare a vite tutta la superficie interessata al reimpianto anticipato.

L'impegno del produttore ad estirpare un vigneto in coltura pura di un'equivalente superficie vitata entro il termine di tre campagne, viene garantito da una fidejussione bancaria o assicurativa, a favore della Regione Puglia fissata forfettariamente in € 8.000,00 per ettaro, di durata non inferiore a quattro anni rinnovabili automaticamente di sei mesi in sei mesi sino alla comunicazione di svincolo da parte della Regione che avverrà a seguito dell'accertamento di avvenuta estirpazione delle superfici in coesistenza.

In caso di non estirpazione o di estirpazione parziale del vecchio vigneto entro il termine stabilito, l'importo della fidejussione viene incamerato e la superficie non estirpata viene considerata piantata in violazione al divieto di impianto disposto dall'articolo 85 octies, paragrafo 1 del Reg.(CE) n. 1234/2007 e quindi è disposta l'estirpazione a spese del conduttore, applicando la sanzione prevista per gli impianti illegali.

Per detta azione non è riconosciuto l'indennizzo per le perdite di reddito di cui al punto 9 delle presenti disposizioni regionali.

Relativamente all'azione A4 "**sovrainnesto**", può essere ammesso solo su vigneti:

- in buono stato vegetativo;
- ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto, con non meno di 3.000 ceppi ad ettaro;
- di età inferiore o uguale a 15 (quindici) anni.

Infine, per quanto riguarda l'azione C "**adeguamento**" del vigneto obsoleto a forme di allevamento più idonee alla meccanizzazione o adeguamento delle strutture di sostegno di un vigneto già esistente, esclusa l'ordinaria manutenzione, sono ammesse le seguenti tipologie di intervento:

- modifica della forma di allevamento per il passaggio dalle forme orizzontali espanse (tendone, ecc.) a forme verticali che mirano ad una riduzione quantitativa delle produzioni a vantaggio della qualità;
- possibilità di modifica della forma di allevamento da alberello a forma di allevamento verticale;
- sostituzione di pali e filo di ferro;
- infittimento del numero di barbatelle per adeguare il sesto ai disciplinari di produzione.

Le suddette azioni devono essere completate entro la fine della seconda campagna vitivinicola successiva alla erogazione dell'anticipo, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente.

9. DEFINIZIONE DEL SOSTEGNO

Ai sensi del D.M. n. 6822 del 13/10/2011, che modifica il D.M. n. 2553 del 08/08/2008, l'importo del sostegno ammissibile per la misura "ristrutturazione e riconversione dei vigneti" per la campagna 2012/2013 non può superare 13.500,00 euro ad ettaro.

Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può essere erogato nelle seguenti forme:

- a) **indennizzo per le perdite di reddito** conseguenti alle azioni che comportano l'estirpazione di superfici vitate o che prevedono la pratica del sovrainnesto;
- b) **contributo** per i costi effettivi di ristrutturazione e riconversione del vigneto, differenziato secondo le diverse azioni previste da ciascuna tipologia di intervento, così come individuate nella Tabella 1 - "*Interventi ammissibili*".

L'indennizzo della perdita di reddito è pari al massimo a 712,98 euro ad ettaro ed è quantificato sulla base dei prezzi di riferimento delle uve forniti annualmente dall'ISMEA ai fini della determinazione del valore delle produzioni assicurabili ai sensi della Legge 23 dicembre 2000, n.388 e sulla base della resa media delle uve dedotta dalle dichiarazioni di raccolta delle uve di cui all'art. 2 del Reg. (CE) n. 1282/2001 della Commissione, riferita al quinquennio 2003/2007.

Per le azioni che comportano l'estirpazione di superfici vitate (azioni A1 e B1) l'indennizzo per le perdite di reddito è riconosciuto per 2 (due) campagne vitivinicole e, pertanto, è corrisposto nella misura massima di 1.425,96 euro ad ettaro.

Per l'azione che prevede la pratica del sovrainnesto (azione A4) è quantificato per 1 (una) sola campagna vitivinicola e quindi è pari a 712,98 euro ad ettaro.

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora vengano utilizzati diritti di reimpianto non provenienti dall'operazione di ristrutturazione e riconversione dei vigneti o l'azione viene realizzata con l'impegno ad estirpare un vigneto.

Il sostegno comunitario non è cumulabile con altri aiuti comunitari riguardanti, al contempo, le medesime superfici ed operazioni ed è riconosciuto in *forma forfettaria* e comunque in misura non superiore al 75% dei costi di cui alle SCHEDE 1 e 2, che formano parte integrante delle presenti disposizioni (Reg.(CE) n. 1083/2006 - Regioni Obiettivo Convergenza).

Il citato sostegno comunitario è comprensivo del contributo e, laddove la singola azione lo preveda, dell'indennizzo per le perdite di reddito dovute alla mancata produzione dei vigneti reimpiantati o sovrainnestati. La differenza tra il contributo concesso ed il costo occorrente per la realizzazione dell'investimento è a carico del richiedente.

Nella Tabella 2 – "*Costi massimi riconoscibili ad ettaro e contributo massimo concedibile*" vengono indicati a titolo esemplificativo i costi minimi per la realizzazione di ciascuna azione di intervento prevista nelle presenti disposizioni applicative. L'ammontare dell'indennizzo per le perdite di reddito e del contributo sono riferiti ad un "impianto tipo" realizzato nel territorio della regione Puglia avente una superficie di Ha 1.00.00, con una densità d'impianto pari a 3000 ceppi/ettaro.

Tabella 2: Costi massimi riconoscibili ad ettaro e contributo massimo concedibile

Tipologia Intervento	Codice azione	Costo delle opere		Totale costi massimi riconoscibili	Contributo	% di contributo	Indennizzo massimo per le perdite di reddito	Contributo massimo concedibile o sostegno comunitario
		Estirpazione vigneto	Realizzazione lavori e spese tecniche					
		€/Ha	€/Ha	€/Ha	€/Ha	€/Ha	€/Ha	
		a	b	c=(a+b)	d	e	((c x d)+e)	
Riconversione varietale	A1	1.497,28	21.153,72	22.651,00	12.074,04	57	1.425,96	13.500,00
	A2		21.063,00	21.063,00	13.470,00	64		13.470,00
	A3		21.063,00	21.063,00	13.470,00	64		13.470,00
	A4		3.993,00	3.993,00	2.994,75	75	712,98	3.707,73
Ristrutturazione	B1	1.497,28	21.153,72	22.651,00	12.074,04	57	1.425,96	13.500,00
	B2		21.063,00	21.063,00	13.470,00	64		13.470,00
	B3		21.063,00	21.063,00	13.470,00	64		13.470,00
Adeguamento	C		11.326,00	11.326,00	8.494,50	75		8.494,50

10. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

Ai sensi del D.M. n. 2553/2008, articolo 2, comma 1, le modalità applicative della misura, ivi comprese quelle per la presentazione delle domande, le procedure di controllo e la gestione del flusso delle informazioni sono definite da AGEA Coordinamento e da AGEA OP d'intesa con le Regioni e le Province autonome. Tali modalità consentono di disporre delle informazioni e degli indici di valutazione dell'efficacia della misura da inviare alla Commissione UE, come previsto nel Programma nazionale di sostegno per la viticoltura.

Le domande per beneficiare dell'aiuto devono essere presentate all'AGEA OP utilizzando la modulistica e le modalità operative stabilite dalla Circolare AGEA Coordinamento ACIU.2008.1497 del 17/10/2008 e s.m.i. e secondo le Istruzioni AGEA O.P.- Ufficio Monocratico - n. 40, prot. n. UMU.2012.1469 del 30/10/2012.

Tale procedura è valida sia per le domande singole che per quelle inserite in un progetto collettivo.

La compilazione e presentazione delle domande di aiuto è effettuata esclusivamente in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'AGEA OP sul portale SIAN, a far data dal giorno successivo alla pubblicazione delle presenti disposizioni sul BURP.

Il termine ultimo per il rilascio delle domande di aiuto nel portale SIAN è fissato perentoriamente alle ore 24.00 del giorno **30 gennaio 2013**; le domande rilasciate oltre il predetto termine non sono ricevibili.

La copia cartacea della domanda di aiuto, rilasciata nel portale SIAN, sottoscritta dal richiedente e corredata della documentazione prevista dalle presenti disposizioni regionali, deve pervenire **in plico chiuso** alla Regione Puglia presso il protocollo dell'Ufficio Provinciale dell'Agricoltura, competente per territorio, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno **06 febbraio 2013**.

Il plico chiuso deve riportare la seguente dicitura:

<p>OCM Vino - Campagna 2012/2013 Misura "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti" Ditta Richiedente: _____ domanda di aiuto n.: _____</p>	<p>Alla REGIONE PUGLIA Ufficio Provinciale dell'Agricoltura di _____ Via _____ Cap _____ Città _____</p>
---	---

Nel caso di progetti collettivi il "soggetto promotore" presenterà all'Ufficio Provinciale dell'Agricoltura a cui compete la maggior superficie oggetto di intervento, sia il progetto collettivo che le copie cartacee delle singole domande d'aiuto dei richiedenti associati, corredate dalla documentazione prevista. La documentazione relativa al progetto collettivo dovrà essere trasmessa in plico chiuso su cui dovrà essere riportata la seguente dicitura:

<p>OCM Vino - Campagna 2012/2013 Misura "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti" Denominazione progetto collettivo: _____ Soggetto Promotore: _____ Elenco ditte aderenti: 1) Ditta Richiedente: _____ domanda di aiuto n.: _____ 2) Ditta Richiedente: _____ domanda di aiuto n.: _____ 3) Ditta Richiedente: _____ domanda di aiuto n.: _____ 4)</p>	<p>Alla REGIONE PUGLIA Ufficio Provinciale dell'Agricoltura di _____ Via _____ Cap _____ Città _____</p>
--	---

10.1 Soggetti abilitati alla compilazione e trasmissione delle domande tramite portale SIAN

Il richiedente può presentare domanda di aiuto tramite il CAA cui ha conferito mandato, o in alternativa, con l'assistenza di un libero professionista - tecnico agrario, accreditato dalla Regione (a seguito di richiesta presentata utilizzando il *modello 2* allegato alle presenti disposizioni regionali e munito di opportuna delega appositamente conferita dal richiedente gli aiuti.

In caso di prima attivazione, i liberi professionisti, preliminarmente al conferimento della suddetta delega, dovranno munirsi di idonee credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN, da richiedersi al Responsabile delle Utenze regionali per la fruizione dei servizi sul portale SIAN utilizzando il *modello 1* allegato alle presenti disposizioni regionali.

Per l'utilizzo delle applicazioni SIAN e per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento, i soggetti accreditati devono fare riferimento al Manuale dell'utente pubblicato nell'area riservata del portale www.sian.it.

11. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA

11.1 Domanda presentata in forma singola

Alla copia cartacea della domanda di aiuto, stampata e rilasciata sul portale SIAN e sottoscritta dal richiedente, deve essere allegata la documentazione di seguito elencata:

- a) copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- b) relazione tecnica, a firma di un tecnico agrario abilitato e sottoscritta dal richiedente, a supporto delle scelte tecniche e delle opere del piano di miglioramento, delle varietà di uve da sostituire e da impiantare, la densità e sesto di impianto, la forma di allevamento, i riferimenti catastali oggetto dell'eventuale estirpazione e quelli oggetto di reimpianto.
- c) dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- d) copia conforme del regolare atto o contratto di affitto registrato attestante il possesso delle particelle catastali sulle quali devono essere realizzate le opere di ristrutturazione del vigneto;
- e) planimetria del vigneto da estirpare (per gli interventi che prevedono l'operazione colturale di estirpazione), in scala 1:2000;
- f) planimetria del vigneto dopo gli interventi programmati, in scala 1:2000;
- g) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di consenso all'esecuzione degli interventi rilasciata dal/i proprietario/i, nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dei terreni oggetto degli interventi;
- h) copia della/e dichiarazione/i obbligatoria di vendemmia e di produzione del vino e/o mosto", di cui al Reg. (CE) n. 436/2009, inerente l'U.T.E. ove ricade l'intervento, riferita ad almeno in una delle tre campagne antecedenti quella in cui viene presentata la domanda di aiuto;
- i) diritto di reimpianto in portafoglio o copia della domanda presentata alla Regione per l'acquisizione dei diritti di reimpianto;
- j) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla regolarità delle superfici vitate eventualmente già possedute in ambito aziendale;
- k) dichiarazione sostitutiva di notorietà del richiedente attestante il proprio domicilio di Posta Elettronica Certificata (PEC) ai sensi del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, ovvero l'indirizzo di PEC del proprio tecnico agrario delegato alla presentazione della domanda.
Si precisa che l'Amministrazione potrà utilizzare l'indirizzo PEC indicato dal richiedente ai fini delle successive comunicazioni degli esiti della ricevibilità, ammissibilità e finanziabilità, nonché di ulteriori adempimenti amministrativi a cui devono ottemperare i titolari delle domande ammesse all'istruttoria tecnico-amministrativa.
- l) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del richiedente, in cui si attesta l'impegno a richiedere le previste autorizzazioni nel caso di interventi ricadenti negli ambiti territoriali individuati come zone pSIC, ZPS, Parchi e Riserve Naturali, secondo quanto specificato al successivo punto 25.
- m) *(al fine della conferma del punteggio dichiarato in domanda di cui al successivo punto 12)* autocertificazione del richiedente, in cui si attesta il possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) o di coltivatore diretto, indicando il numero di posizione contributiva INPS e nel caso di IAP il riferimento alla certificazione rilasciata dall'U.P.A. competente.

Nel caso di società o organismo associativo:

- n) dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, attestante la vigenza della società o organismo associativo;

- o) copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto, con relativa copia conforme del verbale dell'organo societario (ove previsto) o dichiarazione dei soci in cui sia riportata l'approvazione dell'iniziativa e la delega al rappresentante legale a presentare domanda di aiuto ai sensi della misura.

11.2 Domanda presentata in forma collettiva

Il soggetto promotore del "progetto collettivo" deve presentare:

- a) copia cartacea della domanda di aiuto di ciascun richiedente associato al progetto collettivo corredata della documentazione di cui al precedente punto 11.1 delle presenti disposizioni.
- b) copia conforme del proprio atto costitutivo e dello statuto, con relativa copia conforme del verbale dell'organo societario o dichiarazione dei soci in cui sia riportata l'approvazione dell'iniziativa e la delega al rappresentante legale del "soggetto promotore" a presentare il progetto collettivo;
- c) dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, attestante la vigenza del medesimo "soggetto promotore";
- d) relazione a cura dell'organismo collettivo, sottoscritta dai singoli richiedenti, giustificativa delle scelte tecniche e delle opere del piano di miglioramento che si intendono realizzare, da cui emerga:
- elenco delle singole ditte aderenti al progetto collettivo, con relativi dettagli di investimento;
 - il programma degli interventi distinti per azione e per destinazione produttiva (vini DO/IG);
 - gli obiettivi e la rispondenza alle finalità previste dalle disposizioni regionali;
 - l'azione di omogeneizzazione della produzione prevista, su standard qualitativi elevati;
 - una valutazione delle potenzialità del/i vino/i per il/i quale/i si realizza il progetto;
 - impegno o programma alla realizzazione di interventi volti alla promozione e valorizzazione delle produzioni ottenute nell'ambito del progetto collettivo, da realizzarsi entro i 5 (cinque) anni successivi alla presentazione della domanda;
 - l'eventuale collegamento con azioni di valorizzazione del territorio.
- e) l'atto di adesione con cui ciascun partecipante autorizza il "soggetto promotore" ad includere la propria domanda nel "progetto collettivo";
- f) la rappresentazione su cartografia in scala 1:100.000, o in scala di maggior dettaglio, relativa alla localizzazione degli interventi previsti dal "progetto collettivo";
- g) per le singole ditte partecipanti al progetto collettivo, attestazione della qualità di socio dell'organismo "soggetto promotore", rilasciata dal legale rappresentante dell'organismo medesimo.

12. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

I richiedenti devono dichiarare nella domanda di aiuto i punteggi cui hanno diritto, in base alle priorità indicate nella sottostante tabella 3 "Criteri di selezione".

Gli specifici punteggi connessi a requisiti soggettivi sono attribuibili se il requisito è posseduto alla data di pubblicazione delle presenti disposizioni sul BURP.

Tabella 3: Criteri di selezione

Descrizione priorità riconosciuta	Punteggio
Interventi di ristrutturazione/riconversione con l'utilizzo dei seguenti vitigni autoctoni: Aleatico n., Bianco di Alessano b., Bombino bianco b., Bombino nero n., Francavilla b., Impigno b., Malvasia nera di Brindisi n., Malvasia nera di Lecce n., Moscatello selvatico b., Negro Amaro n., Negroamaro precoce cannellino n., Notardomenico n., Ottavianello n., Pampanuto b., Primitivo n., Susumaniello n., Uva di Troia n., Verdeca b., Fiano b. Si precisa che il presente punteggio può essere attribuito solo nel caso di <u>esclusivo</u> (100%) impiego dei suddetti vitigni.	25
Impresa iscritta nella gestione previdenziale come imprenditore agricolo professionale (IAP) ovvero coltivatore diretto	20
Giovane imprenditore agricolo di età inferiore ai 40 anni (per le società di persone o di capitali, l'età è riferita al legale rappresentante)	15
Progetti collettivi	15
Nuovi impianti con allevamento ad alberello pugliese realizzati nelle aree Natura 2000	10
Passaggio da forma di allevamento da tendone a spalliera Ai fini dell'attribuzione del presente punteggio si precisa che: - tale punteggio non è applicabile in caso di interventi di cui alle azioni A2, A4 e B2 - la percentuale minima di vigneti allevati a tendone oggetto degli interventi non deve essere inferiore al 30% della superficie totale aziendale di vite da vino allevata a tendone.	10
Vigneti oggetto della riconversione e ristrutturazione confiscati alla mafia L. 109/96	5

In caso di parità di punteggio verrà data la precedenza ai richiedenti con età anagrafica minore.

Nel caso in cui il richiedente sia una società o una persona giuridica, l'età è quella del legale rappresentante.

13. VERIFICA DELLA RICEVIBILITA' DELLA DOMANDA DI AIUTO

Gli Uffici Provinciali dell'Agricoltura effettuano in base alle istruzioni operative di AGEA OP i controlli di ricevibilità per tutte le domande di aiuto pervenute; in particolare accertano:

- la ricezione della copia cartacea della domande completa di allegati entro i termini stabiliti;
- la regolare sottoscrizione delle stesse da parte del richiedente;
- la presenza della documentazione allegata alla domanda con riferimento a quanto richiesto allo specifico paragrafo.

Costituisce motivo di irricevibilità il mancato rispetto anche di uno solo dei suddetti aspetti.

La verifica viene effettuata e documentata da apposita scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAN.

Per le domande di aiuto ricevibili si procederà alla collocazione delle stesse nella graduatoria con riferimento a quanto dichiarato dal richiedente nella domanda di aiuto.

In caso di esito negativo della verifica di ricevibilità, si comunicherà ai titolari delle domande di aiuto, ai sensi dell'art. 10/bis della Legge 241/90, l'esito della verifica a mezzo di raccomandata A/R con la relativa motivazione.

Avverso il suddetto esito negativo i richiedenti gli aiuti potranno presentare ricorso entro i termini consentiti.

14.FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA E AMMISSIBILITÀ ALL'ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA

Il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna domanda di aiuto ricevibile deriva dall'applicazione dei criteri di selezione riportati al punto 12 "Criteri di selezione delle domande" delle presenti disposizioni. Con riferimento a quanto riportato e dichiarato dal richiedente nella domanda di aiuto e ai suddetti criteri di selezione sarà determinato il punteggio complessivo di ciascuna domanda e in base allo stesso sarà formulata un'unica graduatoria regionale per tutte le domande ricevibili pervenute.

La graduatoria sarà approvata con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Agricoltura che sarà pubblicato nel BURP e tale pubblicazione avrà valore di comunicazione ai titolari delle domande di aiuto dell'esito favorevole della ricevibilità, della posizione conseguita in graduatoria.

Con il medesimo provvedimento saranno individuate, in relazione alla posizione assunta in graduatoria e alle specifiche risorse finanziarie attribuite per l'attuazione della specifica misura, le domande di aiuto ammissibili alla successiva fase di istruttoria tecnico-amministrativa.

14.1 Controllo tecnico - amministrativo

Gli Uffici Provinciali dell'Agricoltura effettuano le verifiche di ammissibilità sulle domande di aiuto collocate in posizione utile nella graduatoria pubblicata nel BURP e ammesse all'istruttoria tecnico-amministrativa e sui documenti ad esse allegati.

Tali verifiche riguardano l'esame di merito della documentazione allegata, il possesso dei requisiti di accesso ai benefici e la corretta attribuzione degli specifici punteggi dichiarati nella domanda di aiuto.

In caso di esito negativo dell'istruttoria tecnico-amministrativa la domanda sarà esclusa dalla graduatoria previa comunicazione ai titolari delle domande di aiuto, ai sensi dell'art. 10/bis della Legge 241/90, l'esito della verifica a mezzo di raccomandata A/R con la relativa motivazione.

Avverso il suddetto esito negativo i richiedenti gli aiuti potranno presentare ricorso ovvero controdeduzioni entro i termini consentiti.

In caso di non conformità dei punteggi dichiarati in domanda si procederà alla decurtazione dei punteggi non correttamente dichiarati e alla rideterminazione del punteggio complessivo. Conseguentemente la domanda, in sede di aggiornamento della graduatoria, sarà ricollocata nella stessa in base all'effettivo punteggio conseguito. Tale circostanza potrà determinare l'esclusione della domanda dall'istruttoria tecnico-amministrativa.

Gli Uffici Provinciali dell'Agricoltura, competenti per territorio, in questa fase potranno richiedere eventuali chiarimenti e documentazione integrativa, in aggiunta a quella prevista dalle presenti disposizioni, qualora ritenuta utile per la corretta definizione dell'istruttoria di ammissibilità della domanda.

Qualora si rilevasse la necessità di modificare i dati della domanda di aiuto, gli Uffici Provinciali dell'Agricoltura invitano il richiedente medesimo a presentare una domanda di rettifica.

In tal caso, al fine del rispetto del termine di comunicazione di ammissibilità e di finanziabilità delle domande di aiuto, nell'invito inoltrato al richiedente l'ente istruttore indica, altresì, la data ultima entro la quale detta domanda di rettifica deve essere presentata.

Qualora si ravvisasse la necessità di un controllo in loco, gli Uffici Provinciali dell'Agricoltura provvederanno all'effettuazione ai fini della definizione dell'istruttoria.

La verifica di ammissibilità viene effettuata e documentata da apposita scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAN.

Gli Uffici Provinciali dell'Agricoltura selezionano con criteri di casualità e/o di rischio un campione pari al 5% delle domande per i quali sono tenuti ad operare una revisione dei controlli di ammissibilità già effettuati.

14.2 Controllo in loco (ex-ante)

L'OP AGEA effettua il controllo dei vigneti da ristrutturare mediante fotointerpretazione sul 100% della aziende. L'OP AGEA estrae, entro il termine fissato nelle proprie circolari annuali di attuazione, un campione, pari al 5% delle domande per Regione, per il quale effettua la verifica in loco degli impianti vitati oggetto dell'intervento e, se diversi per collocazione da quelli originari, dei luoghi ove i nuovi impianti verranno realizzati. La verifica in loco, da completare entro il termine stabilito da OP AGEA, è documentata da apposito verbale di controllo, il cui esito viene registrato sul portale SIAN ai fini della conclusione dell'istruttoria di ammissibilità da parte della Regione.

Le domande di aiuto che avranno superato positivamente tutte le verifiche innanzi dette conseguiranno esito favorevole per l'istruttoria tecnico-amministrativa.

15. FINANZIABILITÀ DELLE DOMANDE DI AIUTO

Gli esiti di ammissibilità sono registrati sul portale SIAN mediante apposite check list a cura degli Uffici Provinciali dell'Agricoltura.

Il Servizio Agricoltura, avendo preso atto degli esiti dell'istruttoria espletata dagli Uffici Provinciali dell'Agricoltura, determina con proprio provvedimento, in relazione alle risorse finanziarie disponibili per la corrente campagna, l'ammissione al finanziamento delle domande di aiuto.

Gli Uffici Provinciali dell'Agricoltura comunicano ai richiedenti, entro il termine fissato da AGEA OP, la finanziabilità della domanda di aiuto (atto di concessione del finanziamento) ovvero l'esclusione della domanda di aiuto (atto di esclusione della domanda).

Tale comunicazione di ammissione al finanziamento costituisce invito alla ditta a fornire la fidejussione e l'attestazione di inizio lavori.

16. PAGAMENTO DELL'AIUTO

Il pagamento dell'aiuto viene effettuato da AGEA OP entro il 15 ottobre 2013, termine ultimo previsto dalla normativa comunitaria.

Il pagamento dell'aiuto può essere a collaudo o anticipato.

Nel caso di *pagamento a collaudo* il contributo è erogato previa verifica dell'esecuzione degli interventi previsti nella domanda ammessa a finanziamento. In tal caso i beneficiari devono ultimare gli interventi e richiedere il collaudo delle opere entro e non oltre il 31 maggio 2013.

Il *pagamento anticipato* del contributo è ammissibile prima della realizzazione di tutte le operazioni previste nella domanda di aiuto, a condizione che:

- l'esecuzione degli interventi sia iniziata e quindi il beneficiario abbia notificato l'inizio dei lavori;
- eventuali operazioni precedenti realizzate sulla stessa superficie per la quale il produttore abbia in precedenza ricevuto un anticipo siano state completate;
- il beneficiario costituisca una polizza fidejussoria a favore di AGEA Organismo pagatore di importo pari al 120% del contributo concesso con le modalità e i tempi stabiliti dalla stesso Organismo pagatore;
- il beneficiario realizzi gli interventi entro la fine della seconda campagna viticola successiva al pagamento dell'anticipo.

Tale periodo può essere modificato se:

- a) le superficie interessate rientrano in zone che hanno subito una calamità naturale riconosciuta dalle autorità competenti;
- b) un organismo riconosciuto dallo Stato membro ha attestato l'esistenza di problemi sanitari relativi al materiale vegetale che impediscono la realizzazione delle operazioni programmate.

17. CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

Ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, qualora l'importo dell'aiuto richiesto sia superiore ai 154.937,07 Euro, la Pubblica Amministrazione è tenuta alla verifica della presenza di una idonea certificazione antimafia (certificato rilasciato dalla Prefettura). L'interessato, deve compilare il modello di autodichiarazione, i cui fac-simili sono allegati alle Istruzioni AGEA O.P. n. 40 del 30 ottobre 2012, sottoscriverlo e consegnarlo all'Ufficio Provinciale dell'Agricoltura competente per l'istruttoria. L'Ufficio deve richiedere alla Prefettura competente per territorio, il rilascio dell'apposita certificazione antimafia, previa consegna da parte dell'interessato di detta dichiarazione sostitutiva della certificazione camerale.

La Regione acquisisce su sistema informativo SIAN le informazioni relative alla richiesta presentata dall'interessato mediante autocertificazione e il certificato rilasciato dalla Prefettura.

La Regione avrà cura di archiviare nel fascicolo di istruttoria della domanda tutta la documentazione presentata dal beneficiario ed il certificato prefettizio.

18. ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE

Sono considerate eleggibili al sostegno comunitario le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda.

Sono ammesse a contributo le spese sostenute per l'acquisto di materiali nuovi (pali, fili, tiranti, barbatelle ecc.) per la realizzazione a regola d'arte dell'intervento di ristrutturazione/riconversione del vigneto. Non sono ammesse al contributo le spese effettuate successivamente alla scadenza dei termini di realizzazione degli interventi approvati e finanziati di cui al punto 19 del presente provvedimento.

19. TERMINE LAVORI E RICHIESTA DI COLLAUDO

Ai sensi dell'art. 9, par. 1 del Reg. (CE) n. 555/2008 il beneficiario che ha ottenuto il sostegno comunitario anticipato su cauzione è tenuto a completare i lavori approvati e finanziati entro la fine della seconda campagna vitivinicola successiva al pagamento dell'anticipo.

I richiedenti ammessi agli aiuti con domanda di aiuto a collaudo ed i beneficiari di anticipo su cauzione devono comunicare all'Ufficio Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio il completamento dei lavori presentando apposita comunicazione di "termine lavori e richiesta di collaudo".

La richiesta di collaudo viene registrata a cura dello stesso Ufficio con apposita procedura su portale SIAN entro 10 giorni solari dalla sua ricezione.

Alla richiesta di collaudo deve essere allegata la seguente documentazione:

- prospetto consuntivo delle opere realizzate;
- documentazione fiscale regolarmente quietanzata giustificativa dell'acquisto di beni e servizi;
- documentazione vivaistica attestante l'acquisto di materiale di moltiplicazione vegetativa della vite certificato e/o standard;
- eventuale dichiarazione sottoscritta da un tecnico agrario abilitato o dal beneficiario, ovvero, in caso di società, dal rappresentante legale, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, articolo 47, dei lavori in economia eseguiti per la realizzazione dei lavori approvati e finanziati, che non possono essere superiori al 50% dell'importo totale ammesso ai benefici e rendicontato;

Tale dichiarazione deve attestare:

- la tipologia dei lavori effettuati;
- le modalità con le quali sono stati eseguiti i lavori, specificando i mezzi tecnici impiegati per la loro realizzazione.

Nella medesima dichiarazione, inoltre, deve essere indicato:

- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;

- che i lavori attinenti le lettere A), B) e C) sotto indicate, qualora eventualmente effettuati, sono stati eseguiti con mezzi in possesso dell'azienda ed idonei allo scopo;
- che la manodopera per l'eventuale esecuzione dei lavori di cui alle lettere D), E), F), G) ed H) sotto riportate è stata fornita dal beneficiario, da persona familiare e/o da salariati regolarmente iscritti.

Concorrono a formare lavori in economia le opere relative alle voci:

- a) estirpazione di vigneto obsoleto;
- b) scasso con mezzi meccanici, su terreni compatti o collinari, compreso il primo ripasso, amminutamento e spianamento;
- c) squadro e picchettamento;
- d) distribuzioni in campo di concimi e/o fertilizzanti minerali per vigneti per uva da vino;
- e) posa in opera di barbatelle innestate e certificate;
- f) posa in opera di paleria e/o altro materiale per armatura vigneti a filari;
- g) posa in opera dei fili di orditura;
- h) manodopera occorrente per la realizzazione degli interventi di adeguamento del sistema di allevamento del vigneto.

I costi riferibili ai lavori in economia devono essere comprovati da idonea documentazione attestante il versamento degli emolumenti salariali e stipendiali, oltre che degli oneri fiscali e previdenziali (cedolini, buste paga, ecc).

20.IMPEGNI DEL BENEFICIARIO

Gli interventi dovranno essere realizzati e rendicontati entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria e comunicati alla Regione Puglia con le modalità previste dalle disposizioni regionali per la gestione del potenziale produttivo viticolo e dalle presenti disposizioni regionali di attuazione.

Il conduttore dovrà altresì presentare per tali superfici vitate, ai fini delle verifiche regionali previste dal D.M. 16 dicembre 2010, la richiesta di idoneità alla produzione dei relativi vini DOCG/DOC/IGT, con le modalità stabilite dalla Regione e dall'AGEA.

Il produttore inoltre, con la sottoscrizione della domanda, si impegna a:

- non effettuare variazioni senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio;
- segnalare tempestivamente, entro e non oltre 10 giorni, all'Ufficio Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio eventuali danneggiamenti provocati da elementi esterni, determinanti la parziale o totale compromissione dell'impianto;
- non modificare la destinazione colturale delle unità vitate oggetto degli interventi approvati e finanziati, fatto salvo il riconoscimento delle cause di forza maggiore, prima che siano trascorsi dieci anni dall'accertamento finale di avvenuta esecuzione degli interventi;
- trasferire gli impegni assunti in caso di cessione o sostituzione del produttore al nuovo conduttore dell'azienda interessata dagli interventi.

In caso di cessione parziale o totale, a qualsiasi titolo, o di cambio di conduzione, del vigneto realizzato, il subentrante è tenuto al rispetto degli impegni e dei vincoli stabiliti dalle presenti disposizioni. In particolare ai fini del subentro è necessario che risulti costituito o aggiornato il fascicolo aziendale del subentrante con le superfici oggetto della domanda di aiuto. Il subentrante dovrà obbligatoriamente risultare in possesso delle medesime condizioni oggettive e soggettive che hanno a suo tempo consentito la concessione dell'anticipo e dovrà sottoscrivere, con le

medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto beneficiario in sede di domanda.

Il cambio di proprietà o conduzione dovrà essere comunicato all'Ufficio Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio, dal nuovo proprietario e/o conduttore, allegando il relativo atto o contratto di affitto in copia conforme unitamente ad apposita dichiarazione in merito al rispetto degli impegni ed ai vincoli sottoscritti dal precedente beneficiario.

L'Ufficio istruttore verificherà, con riferimento al nuovo soggetto beneficiario il subentro, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità provvisoria

L'inosservanza degli impegni assunti da parte del beneficiario comporta la decadenza parziale o totale dall'aiuto concesso, con l'obbligo di restituzione del contributo erogato oltre agli interessi previsti per legge, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

21. VARIANTI

Sono ammissibili, per comprovati motivi di ordine tecnico non individuabili all'atto della presentazione della domanda o per sopravvenute cause di forza maggiore, richieste di variante relative alle particelle interessate dall'impianto del vigneto, ai vitigni da impiantare, alle caratteristiche tecniche dei vigneti, alla tipologia di vino.

Non sono ammissibili richieste di variante che possono determinare un aumento degli importi di contributo richiesti con la domanda iniziale, né quelle che comportino un aumento di superficie o una variazione del punteggio richiesti nella domanda. Tutte le variazioni al progetto ammesso a finanziamento dovranno essere dettagliatamente descritte in apposita relazione a firma di un tecnico abilitato e sottoscritta dal beneficiario, al fine di essere preventivamente autorizzate.

Le richieste di variante devono essere presentate agli Uffici Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio, allegando la documentazione necessaria.

In ogni caso le varianti devono essere autorizzate dai suddetti Uffici, previa verifica del rispetto delle disposizioni previste dal bando.

22. PROROGA DEL TERMINE DEI LAVORI

In presenza di comprovate cause di forza maggiore che impediscono all'azienda di completare i lavori entro i termini previsti al precedente punto 19, l'azienda può fare richiesta di proroga del termine lavori.

La richiesta di proroga al termine di esecuzione dei lavori previo riconoscimento di causa di forza maggiore, deve essere inoltrata formalmente all'Ufficio Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio, fornendo tutta la documentazione necessaria, entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui il beneficiario è in grado di provvedervi.

Per le domande di aiuto pagate in via anticipata su cauzione è consentito concedere proroghe per un periodo massimo di 1 (uno) anno oltre il termine previsto per la realizzazione (31 luglio della seconda campagna successiva a quella cui fa riferimento il pagamento, così come previsto dall'art. 9, par. 2 del Reg. (CE) n. 555/2008).

E' possibile presentare richiesta di proroga nei casi specificatamente previsti dall'art. 9, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 555/2008, quali:

- a) le superfici interessate rientrano in zone che hanno subito una calamità naturale riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro interessato;

- b) un organismo riconosciuto dallo Stato membro interessato ha attestato l'esistenza di problemi sanitari al materiale vegetale che impediscono la realizzazione delle operazioni programmate.

Inoltre, fatte salve le effettive circostanze da prendere in considerazione nei singoli casi, possono essere riconosciute, in particolare, le seguenti cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, come di seguito riportato, previa richiesta da presentare formalmente all'Ufficio Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio, fornendo tutta la documentazione necessaria, entro 10 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento o dal momento in cui il beneficiario è in grado di provvedervi:

- c) decesso del beneficiario;
- d) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- e) espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;

Come definito nella Comunicazione C(88) 1696 della Commissione Europea, ulteriori casi di forza maggiore devono essere intesi nel senso di "circostanze anormali, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà". Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto degli impegni assunti, costituisce "un'eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va pertanto interpretata ed applicata in modo restrittivo.

23. RICORSI

La presentazione di ricorsi contro l'esito di fasi procedurali è sempre possibile ai sensi del D.P.R. 24-11-1971 n. 1199.

Avverso le notifiche dell'esito istruttorio e/o dei controlli sono esperibili:

- ricorso gerarchico all'Ente istruttore, o riesame entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, ove previsto dalle disposizioni regionali;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della notifica.

L'esame del ricorso gerarchico deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso, salvo ulteriori comprovate necessità istruttorie da parte dell'Amministrazione che devono essere comunicate all'interessato.

La presentazione del ricorso gerarchico interrompe i termini di presentazione del ricorso giurisdizionale.

Avverso gli esiti del ricorso gerarchico sono esperibili:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla notifica dell'esito del ricorso gerarchico;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della notifica dell'esito del ricorso gerarchico.

24. CONDIZIONALITA'

Il beneficiario è tenuto al rispetto degli impegni sulla condizionalità ai sensi dell'art. 103 septvicies del Reg. (CE) n. 1234/07. Le disposizioni previste in materia di condizionalità dagli articoli 5 e 6 del Reg. (CE) n. 73/2009, dal Reg. (CE) n. 1122/2009 e recepite dalla Regione Puglia con DGR n. 2210 del 04/10/2011 e s.m.i, si applicano infatti anche al regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Alle eventuali violazioni delle norme e degli atti applicabili sull'intera superficie aziendale e constatate in qualsiasi momento nei tre anni successivi alla riscossione di pagamenti nell'ambito della misura per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, fa seguito l'irrogazione delle previste sanzioni.

A tale riguardo si ricorda quanto segue:

- ogni agricoltore beneficiario di pagamenti deve conformarsi durante tutto l'anno agli obblighi in materia di condizionalità (art. 4 del Reg. (CE) n. 73/2009);

- qualora i Criteri di Gestione Obbligatoria o le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali non sono rispettati a causa di atti o omissioni direttamente imputabili all'agricoltore, il totale dei pagamenti erogati o che devono essere erogati è ridotto, oppure l'agricoltore è escluso dal beneficio di tali pagamenti (artt. 23 e 24 del Reg. (CE) n. 73/2009);
- le riduzioni o esclusioni dal pagamento si applicano anche quando l'inadempienza è imputabile a atti o omissioni direttamente attribuibili alla persona alla quale è stata ceduta la superficie agricola.

25. INTERVENTI RICADENTI NEGLI AMBITI TERRITORIALI INDIVIDUATI COME ZONE pSIC, ZPS, PARCHI E RISERVE NATURALI

In caso di interventi da realizzare su particelle ricadenti negli ambiti territoriali di Natura 2000 o soggette ad altri vincoli ambientali, è necessario acquisire le prescritte autorizzazioni (nulla osta, pareri, valutazione di incidenza o di impatto ambientale, ecc.) in base a quanto stabilito dalle Leggi Regionali n. 11/2001 e n. 17/07.

Si evidenzia che su tutto il territorio regionale sono soggette a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale obbligatoria tutte le tipologie di intervento elencate nell'allegato A della Legge Regionale n.11 del 12 aprile 2001 ed a verifica di assoggettabilità alla VIA le tipologie di intervento elencate nell'allegato B della stessa legge.

In relazione a quanto disposto dalle direttive comunitarie 79/409 e 92/43 e dal D.P.R. n. 357/1997 di recepimento, il Ministero dell'Ambiente ha emanato il decreto ministeriale 3 aprile 2000, in cui sono elencate le zone di protezione speciale (Z.P.S.) ed i proposti siti di importanza comunitaria (p.S.I.C.) di ciascuna Regione. L'elenco delle Zone di protezione speciale (ZPS), classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE, è stato modificato dal D.M. 25 marzo 2005.

Tutti gli interventi e le opere ricadenti negli ambiti territoriali individuati come Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), Parco e Riserve Naturali, sono assoggettati a Valutazione di Incidenza, come esplicitato nella D.G.R. n. 304 del 14 marzo 2006 contenente l'atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 6 della direttiva 92/43/CEE e dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'art. 6 del D.P.R. n. 120/2003.

Qualora esista un Ente Gestore dell'area naturale protetta, in cui ricadono gli interventi e le opere previste, si rimanda ai vincoli e prescrizioni previsti negli specifici Piani di gestione.

La Giunta regionale con D.G.R. n. 1022 del 21/07/2005 (pubblicata nel B.U.R.P. n. 105 del 19/08/2005) ha provveduto alla classificazione di ulteriori ZPS.

Il Regolamento Regionale n. 28 del 22 dicembre 2008, modificando e integrando il Regolamento Regionale n. 15 del 18 luglio 2008, ha recepito i "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" introdotti con D.M. 17 ottobre 2007.

Nelle Aree Naturali protette si applicano le norme di salvaguardia stabilite dagli atti normativi che regolamentano l'istituzione e la gestione delle stesse, ovvero dalla L.R. n. 19/1997 e dalla legge quadro sulle Aree Protette n.394 del 06/12/1991.

Al fine di verificare se la superficie aziendale oggetto di intervento ricada nelle zone pSIC o ZPS (Siti Natura 2000) è possibile consultare le specifiche cartografie disponibili sul sito dell'Ufficio Parchi e Riserve naturali dell'Assessorato all'Ecologia: <http://ecologia.regione.puglia.it/> nella sezione "Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità".

Ai soli fini della Valutazione di Incidenza, ai sensi dell'art.5 del D.P.R.n.357/97, così come modificato dal D.P.R. n.120/2003, si ravvisano le seguenti due condizioni:

Interventi che vanno sottoposti a Valutazione di Incidenza

- interventi che consistono nel “*reimpianto con estirpazione*” che prevedano la ricollocazione e l’esercizio del diritto di reimpianto su terreno diverso da quello occupato dal vigneto estirpato o da estirpare;
- tutti gli interventi che consistono nel “*reimpianto senza estirpazione*”

Interventi esclusi dalla Valutazione di Incidenza

Per le seguenti tipologie di intervento, si ritiene che si possa considerare nulla o trascurabile l’incidenza sui Siti Natura 2000, in quanto non viene modificato l’uso del suolo e quindi non è ravvisabile un impatto diretto su habitat di specie tutelati ai sensi delle direttive 79/409/CE e 92/43/CE:

- interventi che consistono nel reimpianto con estirpazione, soltanto nel caso in cui il reimpianto venga effettuato nell’identica ubicazione del vigneto già estirpato o da estirpare;

26. Norma di rinvio

Per quanto non previsto nelle presente atto si rinvia alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia nonché, con riferimento alle procedure stabilite da AGEA per il pagamento degli aiuti, al “Manuale delle procedure” ad alle circolari applicative emanate dalla stessa AGEA.

SCHEDA 1**Sintesi delle “Disposizioni regionali di attuazione”
della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti
campagna 2012/2013**

(ai sensi dell'art. 1 paragrafo 2 del decreto del MIPAAF n.2553/2008 e s.m.i.)

Regione: PUGLIA**1. SPECIFICHE TECNICHE:****1.1 AREA DI INTERVENTO:**

- intero territorio regionale

1.2 LIMITAZIONE A ZONE ATTE A PRODURRE DO-IG sì no**1.3 SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:**

- imprenditori agricoli singoli o associati;
- società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;
- cooperative agricole;
- organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciute ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente;
- consorzi di tutela e valorizzazione dei vini a Denominazione di Origine e Indicazione Geografica.

1.4 VARIETÀ:

- **PREVISTE:**
le opere di ristrutturazione e riconversione devono prevedere l'utilizzo delle varietà di vite che, in conformità all' Accordo tra il Ministero delle Politiche agricole e forestali e le Regioni e Province Autonome del 25 luglio 2002, con D.G.R. n° 1371 del 04/09/2003, pubblicata sul BURP n.105 del 17/09/2003, sono state riconosciute "idonee alla coltivazione e classificate nella Regione Puglia".
- **ESCLUSE:**
le varietà non riconosciute “idonee alla coltivazione e classificate nella Regione Puglia”
- **A CUI È RICONOSCIUTA UNA PREFERENZA:**
sono attribuibili 25 punti ai fini della graduatoria regionale per interventi di ristrutturazione e riconversione vigneti con l'utilizzo dei seguenti vitigni autoctoni: Aleatico n., Bianco di Alessano b., Bombino bianco b., Bombino nero n., Francavilla b., Impigno b., Malvasia nera di Brindisi n., Malvasia nera di Lecce n., Moscatello selvatico b., Negro Amaro n., Negroamaro precoce cannellino n., Notardomenico n., Ottavianello n., Pampanuto b., Primitivo n., Susumaniello n., Uva di Troia n., Verdeca b., Fiano b..
(si precisa che il nuovo impianto deve prevedere l'impiego esclusivo (100%) dei suddetti vitigni)

1.5 FORME DI ALLEVAMENTO:

- **PREVISTE:**
le forme di allevamento ammesse sono quelle verticali (es. guyot, cordone speronato, spalliera, etc..) che consentono di contenere le rese di uva per ettaro.
è ammessa, inoltre, la realizzazione di vigneti con forma di allevamento ad “alberello pugliese”.
- **ESCLUSE:**
non sono ammesse a contributo le forme di allevamento orizzontali (es. tendone)
- **A CUI È RICONOSCIUTA UNA PREFERENZA:**
sono attribuibili 10 punti ai fini della graduatoria regionale per i nuovi impianti con allevamento ad alberello pugliese realizzati nelle aree Natura 2000.

1.6 NUMERO MINIMO DI CEPPI/ETTARO:

FORMA DI ALLEVAMENTO	n. ceppi/ha
Spalliera, filare, alberello pugliese	3.000

1.7 SUPERFICIE MINIMA

- **DOMANDA SINGOLA:** 0,5 Ha ovvero 0,30 Ha, qualora i medesimi richiedenti alla data di presentazione della domanda conducano una superficie agricola utilizzata vitata pari almeno ad un ettaro
- domande presentate da soggetti (persone fisiche o giuridiche) che partecipano a un **PROGETTO COLLETTIVO:** 0,30 Ha. La superficie complessiva oggetto di intervento per un progetto collettivo deve essere di almeno 10 ettari.

In entrambi i casi la superficie minima degli appezzamenti viticoli non deve essere inferiore a 0,10 ettari.

1.8 AZIONI PREVISTE**Tabella 1: Interventi ammissibili**

Tipologia intervento	Azione	Descrizione azione
A – Riconversione Varietale	A1	Estirpazione di vigneto con varietà di vite non rispondenti al mercato e reimpianto , realizzato sullo stesso appezzamento o su un altro mediante riconversione varietale con varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale, idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.
	A2	Reimpianto con diritti in portafoglio con varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale, idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.
	A3	Reimpianto anticipato di vigneto mediante riconversione varietale con varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale, idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali
	A4	Sovrainnesto di vigneto di età massima di 15 anni, in buono stato vegetativo, con riconversione varietale con varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale, senza la modifica del sistema di allevamento, in quanto già razionale alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.
B - Ristrutturazione	B1	Estirpazione e reimpianto , con stessa varietà di vite di un vigneto da realizzare: - sulla stessa unità vitata con modifica del sistema di coltivazione; - in una diversa collocazione più favorevole da un punto di vista agronomico, per l'esposizione e per ragioni climatiche ed economiche.

	B2	Reimpianto con diritto realizzato sulla stessa o altra particella e stessa varietà di vite, ma con modifiche al sistema di allevamento;
	B3	Reimpianto anticipato mantenendo la stessa varietà di vite in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, per l'esposizione e per ragioni climatiche;
C – Adeguamento del vigneto	C	Adeguamento del vigneto alla meccanizzazione delle operazioni colturali attraverso la modifica delle forme di allevamento e/o delle strutture di sostegno del vigneto già esistente, esclusa l'ordinaria manutenzione.

1.9 ETA' MASSIMA DEI VIGNETI OGGETTO DI SOVRAINNESTO:

di età inferiore o uguale a 15 (quindici) anni, in buono stato vegetativo e ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto, con non meno di 3.000 ceppi ad ettaro;

1.10 PERIODO MASSIMO ENTRO IL QUALE REALIZZARE TUTTE LE OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE:

- pagamento anticipato su fidejussione: il beneficiario è tenuto a completare i lavori approvati e finanziati entro la fine della seconda campagna vitivinicola successiva al pagamento dell'anticipo.
- pagamento a collaudo: il beneficiario è tenuto a ultimare i lavori approvati e finanziati e richiedere il collaudo delle opere entro e non oltre il 31 maggio 2013.

2. PAGAMENTO DEGLI AIUTI:

2.1 % DI CONTRIBUTO COMUNITARIO AI COSTI: 75 %

2.2 % DI CONTRIBUTO COMUNITARIO ALLE PERDITE DI REDDITO: 100%

2.3 DETERMINAZIONE DELLA PERDITA DI REDDITO:

L'indennizzo della perdita di reddito è pari al massimo a 712,98 euro ad ettaro ed è quantificato sulla base dei prezzi di riferimento delle uve forniti annualmente dall'ISMEA ai fini della determinazione del valore delle produzioni assicurabili ai sensi della Legge 23 dicembre 2000, n.388 e sulla base della resa media delle uve dedotta dalle dichiarazioni di raccolta delle uve di cui all'art. 2 del Reg. (CE) n. 1282/2001 della Commissione, riferita al quinquennio 2003/2007.

- per le azioni che comportano l'estirpazione di superfici vitate (azioni A1 e B1) l' indennizzo per le perdite di reddito è riconosciuto per 2 (due) campagne vitivinicole e, pertanto, è corrisposto nella misura massima di **1.425,96 euro ad ettaro**.
- per l'azione che prevede la pratica del sovrainnesto (azione A4) è quantificato per 1 (una) sola campagna vitivinicola e quindi è pari a **712,98 euro ad ettaro**.

2.4 IMPORTO DEL SOSTEGNO AMMISSIBILE PER ETTARO: 13.500,00 ettaro/Ha

2.5 MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AIUTO:

- forfetario
- a rendicontazione

2.6 TEMPI DI EROGAZIONE DELL'AIUTO:

- anticipato
- a collaudo

2.7 AMMONTARE DELLA CAUZIONE IN CASO DI PAGAMENTO ANTICIPATO:

120 % dell'aiuto anticipato

SCHEDA 2	Tabelle esemplificative relative ai costi minimi necessari per la realizzazione d' interventi per impianti viticoli realizzati secondo le specifiche tecniche previste nella D.R.A. - campagna 2012/2013 (ai sensi dell'art. 1 paragrafo 2 del decreto del MIPAAF n.2553/2008 e s.m.i.)
-----------------	---

Nelle **tabelle esemplificative n. 1, 2, 3, 4, e 5** di seguito riportate è descritta l'analisi dei costi minimi necessari per la realizzazione delle azioni previste nelle presenti Disposizioni applicative regionali, riferiti ad un *impianto tipo* considerato e/o alla *tipologia di intervento* ed al *codice azione* indicati in ciascuna tabella.

I costi ritenuti ammissibili ai sensi delle presenti disposizioni applicative sono stati determinati facendo riferimento al precedente elenco prezzi approvato con D.G.R. n. 2070 del 27/12/2001 attualizzato al tasso di inflazione corrente.

Tale prezzario ha lo scopo di fornire un listino di riferimento regionale delle opere di impianto e ristrutturazione per i vigneti di uva da vino.

I prezzi riportati nei singoli capitoli sono da intendersi riferibili alle opere compiute e sono ottenuti tenendo conto dei diversi valori provinciali.

I costi unitari previsti devono intendersi indicativi della categoria di lavoro descritta nella stessa voce di prezzo, laddove il termine indicativo rinvie, esclusivamente, dalla necessità di fornire elementi e riferimenti utili all'impresa del prezzo medio riscontrato sul territorio regionale; pertanto non risultano comprese quelle situazioni particolari che solo l'impresa, discerne ed individua dalla relativa voce di prezzo.

Tabella 1 COSTO MEDIO DI 1 ETTARO DI VIGNETO PER ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO

- **Riconversione varietale “A1” Estirpazione e reimpianto**
- **Ristrutturazione “B1” Estirpazione e reimpianto**

CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO TIPO CONSIDERATO		
Superficie interessata	Forma di allevamento	Densità d'impianto
Ha 1.00.00	filare tipo "spalliera"	3.000 barbatelle/Ha – Sesto di impianto: 1,20 m X 2,5 m

1) SPESE E MANODOPERA NECESSARIE PER L'ESTIRPAZIONE DI UN VIGNETO OBSOLETO

N°	Capitolato / Lavori	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (IVA esclusa) €	Costo totale (IVA esclusa) €
1	Estirpazione vigneto comprensivo di ogni onere		A corpo		1.497,28
Totale 1)					1.497,28

2) LAVORI DI PREPARAZIONE TERRENO

N°	Capitolato / Lavori	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (IVA esclusa) €	Costo totale (IVA esclusa) €
1	Livellamento del terreno. Scasso con mezzi meccanici e preparazione del terreno.	Ha	1.00.00		2.923,00
2	Acquisto e distribuzione in campo di concimi e/o fertilizzanti per concimazione di fondo.	Ha	1.00.00		551,24
Totale 2)					3.474,24

3) MATERIALI PER REALIZZAZIONE IMPIANTO

N°	Capitolato / Lavori	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (IVA esclusa) €	Costo totale (IVA esclusa) €
1	Fornitura di struttura di sostegno per vigneto allevato a spalliera	Ha	1.00.00		3.942,66
Totale 3)					3.942,66

4) BARBATELLE

N°	Capitolato / Lavori	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (IVA esclusa) €	Costo totale (IVA esclusa) €
1	Acquisto di barbatelle innestate, paraffinate, clonate e certificate di varietà di uva da vino	N°	3.000	1,77	5.310,00
Totale 4)					5.310,00

5) MANODOPERA

N°	Capitolato / Lavori	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (IVA esclusa) €	Costo totale (IVA esclusa) €
1	Manodopera per squadratura del terreno, messa a dimora manuale delle barbatelle, messa in opera della struttura del vigneto, e ogni altro onere.		a corpo		7.144,02
				Totale 5)	7.144,02

6) SPESE TECNICHE

N°	Capitolato / Lavori	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (IVA esclusa) €	Costo totale (IVA esclusa) €
1	Spese generali (6%)		Importo opere	€ 21.368,20	1.282,80
				Totale 6)	1.282,80

COSTO TOTALE IMPIANTO	A ettaro	€ 22.651,00
------------------------------	-----------------	--------------------

Tabella 2 COSTO MEDIO DI UN VIGNETO PER REIMPIANTO CON DIRITTO PROPRIO O REIMPIANTO ANTICIPATO

- **Riconversione varietale “A2 “- “A3” - Reimpianto con diritto e/o anticipato**
- **Ristrutturazione “B2” – “B3” - Reimpianto con diritto e/o anticipato**

CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO TIPO CONSIDERATO		
Superficie interessata	Forma di allevamento	Densità d'impianto
Ha 1.00.00	filare tipo "spalliera"	3.000 barbatelle/Ha - Sesto di impianto: 1,20 m X 2,5 m

1) LAVORI DI PREPARAZIONE TERRENO

N°	Capitolato / Lavori	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (IVA esclusa) €	Costo totale (IVA esclusa) €
1	Livellamento del terreno. Scasso con mezzi meccanici e preparazione del terreno.	Ha	1.00.00		2.923,00
2	Acquisto e distribuzione in campo di concimi e/o fertilizzanti per concimazione di fondo.	Ha	1.00.00		551,24
				Totale 1)	3.474,24

2) MATERIALI PER REALIZZAZIONE IMPIANTO

N°	Capitolato / Lavori	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (IVA esclusa) €	Costo totale (IVA esclusa) €
1	Fornitura di struttura di sostegno per vigneto allevato a spalliera	Ha	1.00.00		3.942,66
				Totale 3)	3.942,66

3) BARBATELLE

N°	Capitolato / Lavori	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (IVA esclusa) €	Costo totale (IVA esclusa) €
1	Acquisto di barbatelle innestate, paraffinate, clonate e certificate di varietà di uva da vino	N°	3.000	1.77	5.310,00
				Totale 4)	5.310,00

4) MANODOPERA

N°	Capitolato / Lavori	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (IVA esclusa) €	Costo totale (IVA esclusa) €
1	Manodopera per squadatura del terreno, messa a dimora manuale delle barbatelle, messa in opera della struttura del vigneto, e ogni altro onere.		a corpo		7.144,02
				Totale 5)	7.144,02

5) SPESE TECNICHE

N°	Capitolato / Lavori	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (IVA esclusa) €	Costo totale (IVA esclusa) €
1	Spese generali (6%)		Importo opere	€ 19.870,92	1.192,08
				Totale 5)	1.192,08

COSTO TOTALE IMPIANTO	A ettaro	€ 21.063,00
------------------------------	-----------------	--------------------

Tabella 3 COSTO MEDIO PER IL SOVRAINNESTO DI n. 3.000 MARZE
--

▪ **Riconversione varietale "A 4" - SOVRAINNESTO**

CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO TIPO CONSIDERATO		
Superficie interessata	Forma di allevamento	Densità d'impianto
Ha 1.00.00	filare tipo "spalliera"	3.000 barbatelle/Ha - Sesto di impianto: 1,20 m X 2,5 m

1) MARZE

N°	Capitolato / Lavori	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (IVA esclusa) €	Costo totale (IVA esclusa) €
1	Acquisto di marze certificate	n°	3.000	0,37	1.110,00
				Totale 1)	1.110,00

2) MANODOPERA

N°	Capitolato / Lavori	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (IVA esclusa) €	Costo totale (IVA esclusa) €
1	Manodopera specializzata per la predisposizione del ceppo e l'innesto delle marze	a corpo			2.657,20
				Totale 2)	2.657,20

3) SPESE TECNICHE

N°	Capitolato / Lavori	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (IVA esclusa) €	Costo totale (IVA esclusa) €
1	Spese generali (6%)	Importo opere		€ 3.767,20	225,80
				Totale 5)	225,80

COSTO TOTALE	€ 3.993,00
---------------------	-------------------

Tabella 4 COSTO MEDIO PER LAVORI DI MODIFICA DELLA FORMA DI ALLEVAMENTO.

▪ Ristrutturazione - "C" ADEGUAMENTO DEL VIGNETO

CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO TIPO CONSIDERATO		
Superficie interessata	Forma di allevamento	Densità d'impianto
Ha 1.00.00	filare tipo "spalliera"	3.000 barbatelle/Ha - Sesto di impianto: 1,20 m X 2,5 m

1) MATERIALI

N°	Capitolato / Lavori	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (IVA esclusa) €	Costo totale (IVA esclusa) €
1	Materiale necessario per l'adeguamento del vigneto		a corpo		3.942,67
Totale 1)					3.942,67

2) MANODOPERA

N°	Capitolato / Lavori	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (IVA esclusa) €	Costo totale (IVA esclusa) €
1	Operazioni, interventi e manodopera occorrente per la realizzazione degli interventi di adeguamento del vigneto		a corpo		6.742,35
Totale 2)					6.742,35

3) SPESE TECNICHE

N°	Capitolato / Lavori	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (IVA esclusa) €
1	Spese tecniche (6%)	Importo opere	€ 10.685,50	640,50
Totale 3)				544,15

COSTO TOTALE	€ 9.613,39
---------------------	-------------------

Tabella 5 ONERI DELLA MANODOPERA

E' stato preso a riferimento il costo orario di un operaio a tempo determinato qualificato, pari ad Euro 12,78 (oneri inclusi), desunto dalla Tabella Salari Contrattuale operai agricoli e florovivaistici in vigore dalla data del 30 ottobre 2007 (Circolare Inps n. 3 del 10/01/2008).

Descrizione lavoro		Ore lavorative	Costo orario operaio O.T.D. €	Costo totale €
1)	Squadro e picchettamento comprensivo delle canne occorrenti	40	12,78	511,20
2)	Lavori di messa in opera della struttura del vigneto	250	12,78	3.195,00
3)	Messa a dimora barbatelle	80	12,78	1.022,40
4)	Lavori di sovrainnesto	160	12,78	2.044,80
5)	Operazioni colturali di allevamento	60	12,78	1.022,40

Modello 1: Richiesta credenziali di accesso al portale SIAN

REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE
RESPONSABILE UTENZE SIAN
Lungomare NAZARIO SAURO 45/47
70121 BARI

n.cava@regione.puglia.it

Oggetto	<p>OCM Vino - Campagna 2012/2013 Misura "Ristrutturazione e riconversione" Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo - Reg. (CE) n. 1234/07 modificato con Reg. n.491/09 e Reg.(CE) n.555/08; D.M. n. 2553 del 08/08/2008 e s.m.i. e Decreto Dipartimentale MIPAAF n. 3905 del 28/06/2012; Istruzioni AGEA O.P. Ufficio Monocratico n. 40 del 30 ottobre 2012. DDS n. ___ del ___</p> <p>RICHIESTA CREDENZIALI DI ACCESSO AL PORTALE SIAN</p>
---------	--

(Dichiarazione resa ai sensi del Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto _____

Nato a _____ il _____, residente in _____

Via _____ n° _____ - CAP _____

CF: _____.

TEL. _____ FAX _____ Email: _____

Iscritto al N° _____ dell'Albo del _____ Prov. _____

CHIEDE

CREDENZIALI (1) all'accesso al portale SIAN – Area riservata per la compilazione, stampa e rilascio delle domande Misura "Ristrutturazione e riconversione vigneti", inviando la presente al seguente indirizzo mail: n.cava@regione.puglia.it

All'uopo fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte sul portale sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità riveniente dall'uso non conforme dei dati a cui ha accesso.

_____, li _____

Timbro e firma

Allega alla presente fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale;

- (1) La richiesta delle credenziali deve essere presentata esclusivamente dai soggetti non autorizzati in precedenza all'accesso al portale SIAN.

Modello 2: Richiesta autorizzazione accesso e consultazione fascicoli aziendali

REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE
UFFICIO PROVINCIALE AGRICOLTURA DI _____

Oggetto	Richiesta: AUTORIZZAZIONE ACCESSO – CONSULTAZIONE FASCICOLI AZIENDALI Compilazione-Stampa e Rilascio Domande Misura Ristrutturazione e riconversione Vigneti OCM Vino - Campagna 2012/2013 Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo - Reg. (CE) n. 1234/07 modificato con Reg. n.491/09 e Reg.(CE) n.555/08; D.M. n. 2553 del 08/08/2008 e s.m.i. e Decreto Dipartimentale MIPAAF n. 3905 del 28/06/2012; Istruzioni AGEA O.P. Ufficio Monocratico n. 40 del 30 ottobre 2012. DDS n. _____ del _____
---------	---

(Dichiarazione resa ai sensi del Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto _____

Nato a _____ il _____, residente in _____

Via _____ n° _____ - CAP _____

CF: _____.

Iscritto al N° _____ dell'Albo del _____ Prov. _____

Essendo stato autorizzato, giusta delega allegata, dalle Ditte di seguito indicate con i rispettivi CUAAs, titolari di istanza di cui ai Regolamenti in oggetto, alla presentazione delle domande per la campagna 2012/2013, relative alla misura “ristrutturazione e riconversione dei vigneti”:

CHIEDE

A codesto Ufficio Provinciale Agricoltura di _____

l'AUTORIZZAZIONE all'accesso dei dati del fascicolo aziendale, delle Ditte di seguito indicate, per l'importazione dei dati (piano di coltivazione) ai fini della compilazione, stampa e rilascio delle domande sul Portale SIAN.

All'uopo, fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte su portale e nell'accesso ai dati del fascicolo aziendale, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità riveniente dall'uso non conforme dei dati a cui ha accesso.

_____, li _____

Timbro e firma

Allegati:

- Documento di riconoscimento
- Elenco Ditte – CUAAs
- Mandato/delega n° _____ Ditte
- Supporto informatico Elenco Ditte e rispettivo CUAAs

Delega- Autorizzazione

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____, residente in _____

Via _____ n° _____ - CAP _____

CF: _____ - P.IVA : _____

CUAA: _____.

Titolare domanda di aiuto relativa alla misura “Ristrutturazione e riconversione vigneti” - campagna 2012/2013 presentata ai sensi del Reg. (CE) n. 1234/07 modificato con Reg. n.491/09 e Reg.(CE) n.555/08 – presso la Regione Puglia.

DELEGA

Il Dott. Agr. /P.Agr./Agr. _____

Nato a _____ il _____, residente in _____

Via _____ n° _____ - CAP _____

CF: _____.

Iscritto al N° _____ dell'Albo del _____ Prov. _____,

nella sua qualità di tecnico incaricato

TEL. _____ FAX _____ Email: _____

AUTORIZZA

alla **Compilazione** – **Rilascio** - **Stampa** - sul portale SIAN della domanda relativa alla misura “Ristrutturazione e riconversione vigneti” - campagna 2012/2013.

Lo stesso all’accesso al proprio fascicolo aziendale ed ai propri dati, per gli usi consentiti e finalizzati alla presentazione della domanda ristrutturazione e riconversione vigneti per la campagna 2012/2013.

Consenso al trattamento dei dati personali

Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla trasmissione degli stessi agli Enti, per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali e per attività informativa sul settore di competenza, ai fini di quanto previsto dalla L. 675/1996.

_____ lì _____

Firma
